

**NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: DALLA PROGRAMMAZIONE
ALLA PROGETTAZIONE**

La progettazione di un'opera pubblica

i livelli di progettazione come declinati dall'allegato I7, il progetto a
base di appalto integrato
(cfr. artt. 41-44 D. Lgs. 36/23)

Laura Porporato, ARCHILOCO studio associato

FASI DI PROGETTAZIONE

- **ALLEGATO I.7**
- **Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo**

Articolo 4.


Livelli della progettazione di lavori pubblici.

1. Ai sensi dell'articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:

a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;

b) progetto esecutivo.

2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell'ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3.



Art. 41 – LIVELLI E CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE

[...] 6. Il progetto di **fattibilità tecnico-economica**:

- a) **individua**, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il **rapporto migliore tra costi e benefici** per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire. (n.d.r. Ciò deriva dall'approvazione del DOCFAP e dall'individuazione della scelta migliore)
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di **gestione informativa digitale** delle costruzioni;
- c) **sviluppa**, nel rispetto del quadro delle necessità, **tutte le indagini e gli studi necessari** per la definizione degli aspetti di dettaglio per il prossimo livello di progettazione;
- d) **individua le caratteristiche** dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- f) **contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte**;
- g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

DECRETO PROGETTAZIONE

- La commissione del M.I.T. aveva predisposto il decreto ministeriale recante la “**definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali**” chiudendo i suoi lavori con un testo di 39 articoli, passato più volte al Consiglio Superiore dei LL.PP. e mai divenuti operanti.

Era però già chiarita l'innovazione apportata al **primo livello di progettazione**:

- sostituisce il preliminare e **dovrà essere rafforzato** in modo consistente: **mettere a disposizione di stazioni appaltanti** e imprese, con questo livello progettuale, **un dato tecnico ed economico che resti fisso** e non venga modificato nelle fasi successive.
- Quindi, il **progetto di fattibilità deve essere più ricco del vecchio preliminare** e conterrà una serie di indagini che venivano solo accennate in passato. Anticipando quello che, nel vecchio sistema, veniva fatto nel quadro del definitivo.
- Il cambiamento più rivoluzionario è che **tutta la campagna di indagini dovrà essere realizzata in sede di pianificazione dell'opera**: indagini sismiche, topografiche, urbanistiche, storiche, geognostiche, geotecniche, idrogeologiche andranno fatte a monte e **confluiranno negli elaborati del primo livello**.

Fasi di progettazione: riflessioni sul vecchio codice

- importante elemento cardine del precedente Codice (D.Lgs. 50/16), riguardava ***“le progettazioni definitiva ed esecutiva che sono preferibilmente svolte dal medesimo soggetto”***, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12)
- Ai sensi dello stesso articolo, in caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista doveva **accettare l'attività progettuale svolta in precedenza**. Si tratta di un ulteriore principio posto a corollario del citato **principio di continuità** che come abbiamo visto continua ad essere centrale.
- Importante era poi quanto contenuto all'art. 59, comma 1, secondo cui, *“fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai **lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo**, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti”*.

FASI DI PROGETTAZIONE

- E ancora:
- **“E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto** della progettazione e dell'esecuzione di lavori **ad esclusione dei casi di affidamento** a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.
- 1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori **sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente** rispetto all'importo complessivo dei lavori.
- 1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere **motivato nella determina a contrarre**. Tale determina **chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere** in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

FASI DI PROGETTAZIONE

Ora con il nuovo codice (D.Lgs. 36/23) le cose un po' cambiano.

- Si è scelto di redigere **un codice che non rinvii ad ulteriori provvedimenti** attuativi e sia immediatamente **“auto esecutivo”**. **Bene**. Questo vuol dire che il testo è effettivamente **completo**.
Occorre approfondirne la lettura e verificare che sia effettivamente così.
- Prima osservazione: all'art. 22 comma 2 viene richiamato il divieto di prestazione gratuita dell'attività professionale, sancendo quindi il tema di **equo compenso** già a suo tempo riconosciuto per la categoria degli avvocati. **Bene**.
- All'art. 41 co. 8 lettera d): per la redazione del **progetto esecutivo** si prevede, di regola, di ricorrere **allo stesso soggetto** che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. **Bene**.

FASI DI PROGETTAZIONE

- La semplificazione volta all'accelerazione dei tempi del processo, però, porta a comprimere i tempi della progettazione, limitandola a due livelli:
- un **progetto di fattibilità tecnica ed economica** ed un **progetto esecutivo**.
- Ciò vuol dire che a livello di PFTE occorre sviluppare praticamente un progetto definitivo, atto ad acquisire tutti i pareri degli Enti preposti.
- Tempi di esecuzione di tale progettazione?
- Onorario riconosciuto?
- Modalità di acquisizione della commessa?
- Se non esiste ancora una bozza di preliminare, quali sono gli importi in gioco?
- Come viene definito l'onorario a base di gara per determinare il tipo di affidamento?
- La quantità e tipologia degli elaborati richiesti e il tipo di dettaglio previsto per le diverse fasi di progettazione, è sintetizzato all'interno dell'**allegato I.7** che raccoglie gli elenchi ed i contenuti minimi delle due fasi progettuali.



Sempre nell'allegato I.7 si fa riferimento all'uso di tecnologie digitali e pertanto ritorna in auge il BIM per il quale, pare, si sia voluta unificarne la scadenza al 2025, mentre continua la digitalizzazione della P.A. soprattutto nella gestione delle gare d'appalto e di servizi.

FASI DI PROGETTAZIONE

- All'art. 44 il nuovo codice richiama l'**appalto integrato**, ribadendo comunque che continua ad essere **vietato** (come già era stato ribadito da art. 59 co. 1 del D.Lgs. 50/16) **salvo che per casi particolari** quali: general contractor, finanza di progetto, concessione, PPP, locazione finanziaria, urbanizzazioni a scomputo.
E sin qui tutto bene in quanto l'operatore privato in questo caso è il promotore e deve potersi affiancare al professionista che meglio risponde alle proprie esigenze.
- Diverso è il caso in cui si richiama la **possibilità di realizzazione di un opera pubblica** attraverso l'appalto integrato.
Continua ad essere possibile l'applicazione solo in caso di **elemento tecnico decisamente prevalente** rispetto l'importo complessivo.
- Quindi non è peggiorato rispetto a prima senonchè non è chiaro se in gara le imprese, dovendo essere valutate con offerta economicamente più vantaggiosa, debbano già **produrre una qualche forma di progettazione**. In questo caso sviluppata a quale livello? Come remunerata? Miglioria?


ART. 44 – APPALTO INTEGRATO

- 1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire **che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori** sulla base di un **progetto di fattibilità tecnico-economica approvato**. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
- 2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle **esigenze tecniche**, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
- 3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, **gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti**, oppure **avvalersi di progettisti qualificati**, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

ART. 44 – APPALTO INTEGRATO

- 4. L'offerta è valutata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto **sia il progetto esecutivo che il prezzo**, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
- 5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'[articolo 42](#).
- 6. Nei casi in cui **l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati** alla redazione del progetto, **la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista** degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.





Minimo storico ad agosto delle gare per servizi tecnici: secondo il report OICE, sono stati indetti 98 bandi (-77,8% su agosto '22), il numero più basso dall'inizio dell'Osservatorio nel 1996, per 175,4 milioni (-34% sul 2022) che salgono a 216 aggiungendo la progettazione esecutiva degli appalti integrati.

II PFTE: CONTENUTI E DOCUMENTI

- **Nell'art. 6 al co. 8. dell'Allegato II.7** si indicano i documenti che compongono Il PFTE:
- ... in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:
 - a) **relazione generale**;
 - b) **relazione tecnica**, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
 - c) **relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico** (articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
 - d) **studio di impatto ambientale**, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA);
 - e) **relazione di sostenibilità dell'opera**;
 - f) **rilievi plano-altimetrici** e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
 - g) **modelli informativi** e relativa relazione specialistica nei casi previsti **dall'articolo 43** del codice;

II PFTE: CONTENUTI E DOCUMENTI

- h) **elaborati grafici delle opere**, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi quando presenti;
- i) **computo estimativo** dell'opera;
- j) **quadro economico** di progetto;
- k) **piano economico e finanziario** di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- l) **cronoprogramma**;
- m) **piano di sicurezza e di coordinamento**, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- n) **capitolato informativo** nei casi previsti **dall'articolo 43** del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
- o) **piano preliminare di manutenzione dell'opera** e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;

II PFTE: CONTENUTI E DOCUMENTI

- p) **piano preliminare di monitoraggio geotecnico** e strutturale;
 - q) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, **piano preliminare di monitoraggio ambientale**;
 - r) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
-
- 9. Qualora, ai sensi **dell'articolo 43** del codice e del relativo **allegato I.9**, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai **metodi e strumenti informativi** delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti sotto elencati.

II PFTE: CONTENUTI E DOCUMENTI – PROGETTI PNRR



Linee guida

per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC

Le linee guida sono state oggetto di consultazione pubblica nell'ambito della Consulta per le infrastrutture e la mobilità sostenibili insediata presso il Ministero con decreto del Ministro n.167 del 2021. Con voto n. 66, emanato nel corso della seduta del 29 Luglio 2021, l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole, all'unanimità, sulle Linee guida redatte dal MIMS per gli interventi in sede di PNRR.

Ma come sono stati redatti questi **PFTE** messi a bando?



Ora facciamo una piccola dissertazione e passiamo a vedere come vengono trattate queste incombenze dal punto di vista dell'onorario esaminando quanto riassunto nell'allegato I.13 del D. Lgs. 36/23...

11	a) ATTIVITÀ Progg	a.ii) Rilievi, studi e analisi	Qa.III.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,020				
12			Qa.III.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,015		
13			Qa.III.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,025	
14			Qa.IV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento (Reg. CE 1698/2005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	
15			Qb.I.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
16			Qb.I.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
17			Qb.I.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
18			Qb.I.04	Piano economico e finanziario di massima (art. 17, comma 4, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
19			Qb.I.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
20			Qb.I.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
21			Qb.I.07	Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
22			Qb.I.08	Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
23			Qb.I.09	Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
24			Qb.I.10	Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
25			Qb.I.11	Relazione geologica	fino a 250.000	0,039	0,039	0,053	0,039	0,039	0,039	0,068	0,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,053
26					fino a 500.000	0,010	0,010	0,048	0,010	0,010	0,058	0,048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,048
27					fino a 1.000.000	0,013	0,013	0,044	0,013	0,013	0,047	0,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,044
28					fino a 2.500.000	0,018	0,018	0,042	0,018	0,018	0,034	0,042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,042
29					fino a 10.000.000	0,022	0,022	0,027	0,022	0,022	0,019	0,027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,027
30					oltre 10.000.000	0,021	0,021	0,025	0,021	0,021	0,018	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,025
31			Qb.I.12	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
32			Qb.I.13	Studio di inserimento urbanistico	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
33			Qb.I.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34			Qb.I.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35			Qb.I.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
36			Qb.I.17	Studi di prefattibilità ambientale	fino a 5.000.000	0,030	0,035	0,035	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	0,035
37					fino a 20.000.000	0,015	0,020	0,020	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,020
38					oltre 20.000.000	0,005	0,008	0,008	0,050	0,050	0,008	0,008	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008	0,008
39			Qb.I.18	Piano di monitoraggio ambientale	fino a 5.000.000	0,018	0,020	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	0,020
40					fino a 20.000.000	0,008	0,010	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,010
41			oltre 20.000.000	0,004	0,005	0,005	0,040	0,040	0,005	0,005	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,005		
42	Qb.I.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione preliminare	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
43	Qb.I.20	Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione preliminare	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
43	Qb.I.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
44	Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie	0,230	0,180	0,180	0,160	0,200	0,220	0,180	0,250	0,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,180		
45	Qb.II.02	Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
46	Qb.II.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
47	Qb.II.04	Piano particolare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
48	Qb.II.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)	0,070	0,040	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
49	Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,030		
50	Qb.II.07	Rilievi planometrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
51	Qb.II.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)	0,070	0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		

• Tavola Z2 del D.M. 17.06.2016 come aggiornata dall'allegato I.13

ALLEGATO I.13

- **Art. 2. Ripartizione delle aliquote del [decreto ministeriale 17 giugno 2016](#).**
- 1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all'[articolo 41, comma 15, del codice](#), le aliquote previste dal [decreto ministeriale 17 giugno 2016](#) sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.
- 2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel [decreto ministeriale 17 giugno 2016](#) sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE).
- 3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal [decreto ministeriale 17 giugno 2016](#) sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:
 - a) l'aliquota **QbII.05** deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
 - b) l'aliquota **QbII.08** non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall'aliquota **QbI.05**.

ALLEGATO I.13

- 4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:
 - a) le aliquote **QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07**, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;
 - b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote **QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07** restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.
- 5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia **Building Information Modeling (B.I.M.)**, dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al **10 per cento** sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM.
- **Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.**

CENTRALITÀ DEL PROGETTO

- Come individuare lo strumento migliore per la progettazione di un'opera pubblica di valore rilevante?
- Come definire “rilevante” e per chi?
- Obiettivo principale della stesura del primo codice a seguito della legge delega (n. 11/16) era rappresentato da “**la centralità del progetto**”, elemento ineludibile per permettere la realizzazione di opere pubbliche nel pieno rispetto del “**bene comune**” e della collettività.

Ora il codice che dice?

CENTRALITÀ DEL PROGETTO

- **Linee guida n. 3
ANAC punto 5.1.4.
Compiti del RUP**

- Tutte le nuove costruzioni sono riconducibili ad opere soggette all'art. 23 co. 2 del Codice se leggiamo con attenzione il punto 8:

d) **individua i lavori di particolare rilevanza** sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l'eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche:

1. utilizzo di **materiali e componenti innovativi**;
2. **processi produttivi innovativi** o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano **difficoltà logistica** o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di **elevate prestazioni** per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
7. complessità in relazione a **particolari esigenze connesse a vincoli architettonici**, storico-artistici o conservativi;
8. **nessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica**;

CENTRALITÀ DEL PROGETTO – IL CONCORSO

- Dove ritroviamo ora la parola concorso?
- Art. 46 – Concorsi di progettazione
- Art. 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
- Art. 138 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
- Art. 158 – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

CENTRALITÀ DEL PROGETTO – IL CONCORSO

- **Articolo 46. Concorsi di progettazione.**

1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

CENTRALITÀ DEL PROGETTO – IL CONCORSO

- [...] In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.
- 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

- **Art. 100. (Requisiti di ordine speciale)**
- 1. Sono requisiti di ordine speciale:
 - a) l'idoneità professionale; b) la **capacità economica e finanziaria**; c) le **capacità tecniche e professionali**.
 -
- 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale **requisito di capacità economica e finanziaria** un **fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto**, maturato nel **triennio precedente** a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti **possono**, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di **capacità tecnica e professionale** di **aver eseguito nel precedente triennio** dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
- Tutto il lavoro svolto dall'ONSAI per aprire il mercato...

AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

- Precedentemente il Bando tipo dell'ANAC, così come i vari bandi tipo che come ONSAI avevamo emanato, riguardavano il **decennio antecedente**, suggerendo di ampliare tale lasso di tempo al fine di permettere una più vasta partecipazione.

A questo punto non ci resta che sperare in una rapida emanazione del regolamento ed una nostra **assoggettabilità alle SOA** visto che in questo caso il periodo di riferimento per la **dimostrazione dei requisiti, come per le imprese, salirebbe a 15 anni.**

- *“7. Fino alla emanazione del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti”.*



**Fondo
progettazione, fondi
PNRR, lo stato della
nostra edilizia
scolastica**

Un'attenzione
particolare dovrebbe
essere posta nel
progettare le scuole.

PROGETTAZIONE SCUOLE

Superpoteri fino al 2026 ai sindaci-commissari per interventi di edilizia scolastica

Il D.L. semplificazioni bis non ha apportato alcuna modifica anche ai **super-poteri** affidati ai **sindaci-commissari** per la progettazione e realizzazione di interventi di **edilizia scolastica**, che restano prorogati - così come ha sancito il DI - fino al **31 dicembre 2026**. Fino a tale data, dunque, **la progettazione e gli altri servizi di architettura ed ingegneria**, anche se di importo pari o superiore a **40mila euro**, possono essere aggiudicati con il **criterio del prezzo più basso**, derogando al Codice dei contratti pubblici (articolo 95, comma 3).

NB. Il decreto Semplificazioni bis - va ricordato - è intervenuto sul DI «Scuola» (articolo 7-ter del DL 22 del 2020) spostando in avanti di cinque anni la scadenza entro la quale i sindaci, i presidenti di provincia e i sindaci delle città metropolitane, per la progettazione e realizzazione di interventi di edilizia scolastica, possono essere considerati commissari straordinari, con funzioni di stazione appaltante, e con ampi poteri di deroga rispetto alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50 del 2016).

PROGETTAZIONE SCUOLE

- **Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti Locali (Art. 24 DL 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21.04.23 n. 41)**

1.1. Norme ordinamentali generali

Sindaci di Comuni e Città Metropolitane, Commissari Straordinari per l'edilizia scolastica

Viene rafforzata la portata semplificatoria della norma già vigente in materia: l'articolo 7- ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 che assegna, fino al 31 dicembre 2026, ai Sindaci di Comuni e Città Metropolitane, i poteri dei Commissari Straordinari di cui all'articolo 4 del dl 32/2019, convertito in legge n. 55/2019 (*cd sbloccantieri*) per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

[...]

Per accelerare ulteriormente la realizzazione **degli interventi di edilizia scolastica**, l'articolo **24 del DL 13/2023** prevede inoltre che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali possano operare in deroga alle disposizioni vigenti in materia e procedere **all'affidamento diretto** per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a **215.000€** (*viene derogata quindi la soglia fissata per tali appalti di servizi a 140.000€*).

DISTRIBUZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO
PER MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CONTRATTI SOPRA I 40.000 EURO - ANNO 2023



Fonte: Relazione annuale ANAC

Esemplificativo di quanto affermato nel punto precedente, quando, trattando di affidamenti diretti o procedure negoziate senza bando arriviamo a raggiungere un affidamento senza gara e senza pubblicità per il 78,10% delle gare.

A questo si aggiungano tutte le progettazioni sottratte all'iter corretto in quanto ricomprese nell'appalto integrato ove il professionista diventa subappaltatore dell'impresa...

Quale è quindi il futuro della nostra professione?